

# La corretta applicazione della norma sulla tassazione agevolata del lavoro notturno e straordinario

- **La norma**
- **Il chiarimento dell' Agenzia delle Entrate**
- **Le scadenze per i ricorsi**

## La norma

✓L'articolo 2 della legge 126/08 ha introdotto per il secondo trimestre del 2008 una **imposta sostitutiva del 10%** per le somme erogate a lavoratori privati per gli **straordinari** o per favorire gli **incrementi di produttività**, l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la competitività:

- requisiti: reddito da lavoro dipendente anno precedente non superiore a 30mila euro e importo massimo detassabile di 3.000 euro;

✓La misura è stata prorogata anche per gli anni 2009 e 2010, per la sola parte relativa agli **aumenti retributivi premiali**:

requisiti: reddito da lavoro dipendente anno precedente non superiore a 35mila euro e importo massimo detassabile di 6.000 euro

✓Ulteriore proroga con articolo 53 della legge 122/10 (manovra correttiva) per il 2011:

- requisiti: reddito da lavoro dipendente anno precedente non superiore a 40mila euro e importo massimo detassabile di 6.000 euro; necessario accordo sindacale

# Il chiarimento della Agenzia delle Entrate

✓L'Agenzia delle Entrate ha osservato una **non corretta applicazione della norma** in questione da parte di alcune aziende, cosa che ha comportato una perdita economica per il lavoratore nel 2008 e nel 2009 (fra il 13 e il 28% in meno per straordinari e premi). In ragione di ciò ha specificato:

- che il **lavoratore turnista** può usufruire dello speciale regime di tassazione in relazione alle indennità o maggiorazioni di turno quando il turno di lavoro ricade durante l'**orario diurno**;

- che il **lavoratore turnista** può usufruire dello speciale regime di tassazione in relazione all'**intero compenso percepito** (compenso ordinario + maggiorazione) quando presta **lavoro notturno**;

- che il **lavoratore non turnista** può usufruire dello speciale regime di tassazione quando presta il proprio lavoro giornaliero normale nel periodo notturno o che **occasionalmente** si trova a rendere prestazioni in **lavoro notturno**;

- che lo speciale regime di tassazione si applica anche alle erogazioni legate a lavoro

straordinario riconducibile ad incrementi di produttività, innovazione, competitività

Ufficio per il Territorio



## Le cose che deve fare il lavoratore

1. **Verificare** dalle **buste paga** o dalla **dichiarazione dei redditi** se nel 2008 e nel 2009 l'azienda ha applicato o meno la normativa che prevede una tassazione più favorevole;
2. Nel caso in cui l'azienda non ha applicato la normativa, verificare se si presentano i **requisiti richiesti**: reddito; prestazioni di lavoro straordinario o notturno; premi di produttività;
3. Se i requisiti ci sono, **fare ricorso**, anche attraverso l'assistenza del **Caf Ugl**, per far valere la tassazione più favorevole entro il **30 settembre 2010** presentando una **dichiarazione integrativa** con Modello Unico per il 2008 o un **Modello Unico correttivo** per il 2009 oppure **presentando istanza di rimborso** ai sensi dell'articolo 38, dpr 602/1973, all'Ufficio periferico della Agenzia delle Entrate competente per territorio di residenza del lavoratore

# Le scadenze

Voce	Somme percepite nel 2008	Somme percepite nel 2009
Dichiarazione dei redditi <b>presentata</b>	<b>Dichiarazione integrativa</b> con Modello Unico entro il 30.09.2010; dopo <b>istanza di rimborso</b> (ex art. 38, dpr 602/73)	Presentazione di un <b>Modello Unico correttivo</b> entro il 30.09.2010; dopo questa data e fino al 30.09.2011 <b>Dichiarazione integrativa</b>
Dichiarazione dei redditi <b>non presentata</b>	Presentazione di <b>istanza di rimborso</b> ex art.38 dpr 602/73 ad Agenzia delle Entrate competente per territorio	<b>Dichiarazione integrativa</b> con Modello Unico entro il 30.09.2010. Dopo il 30.09 e fino al 29.12.2010, la dichiarazione può essere presentata pagando una <b>sanzione</b> per tardiva presentazione